

## REGOLAMENTO

per il rilascio del certificato di controllo della produzione per la marcatura CE dei prodotti per le costruzioni cui al Regolamento (UE) 305/2011 secondo il sistema 2+

Il presente documento è stato approvato dal Direttore

### 0. STORIA

Questa è la Edizione 7 - 15 luglio 2022 del "Regolamento per il rilascio del certificato del sistema di controllo della produzione per la marcatura CE dei prodotti per le costruzioni di cui al Regolamento (UE) N. 305/2011 secondo il sistema 2+" pubblicata da IGQ.

### 1. GENERALITÀ

- 1.1** L'attestazione della conformità dei prodotti da costruzione è la procedura attraverso la quale un fabbricante qualifica i propri prodotti per permetterne l'immissione sul mercato UE in modo da garantire l'ottemperanza delle prestazioni ai requisiti previsti dal Regolamento (UE) N. 305/2011. Il rispetto di tale procedura consente al fabbricante di rilasciare la dichiarazione di prestazione e di apporre la marcatura CE sui prodotti.
- 1.2** Le procedure di attestazione della conformità per la marcatura CE dei prodotti per le costruzioni sono disciplinate principalmente dalle disposizioni di seguito elencate.
- Regolamento (UE) 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CE del Consiglio.
  - Decisione della Commissione 96/579/CEE
  - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
  - Regolamento delegato (UE) 568/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014, recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione
  - Regolamento delegato (UE) 574/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione
  - Norma Europea Armonizzata – Specifica tecnica adottata dal CEN sulla base di un mandato della Commissione EU emessa a fronte della direttiva 89/106/CEE. Tale specifica stabilisce nell'allegato ZA le prescrizioni a cui il fabbricante deve attenersi per apporre la marcatura CE e per rilasciare la dichiarazione CE di conformità.
- 1.3** Ogni fabbricante ha libero accesso alle procedure di attestazione della conformità per la marcatura CE senza alcun tipo di discriminazione e senza che in alcun modo vengano poste in atto condizioni indebite di tipo finanziario o di altro tipo.
- 1.4** L'attività dell'IGQ del presente Regolamento si applica alle procedure di valutazione della conformità previste dal Regolamento (UE) N. 305/2011, articolo 28 ed Allegato V, secondo il sistema 2+.
- 1.4.1** Compiti del fabbricante:
- valutare le prestazioni del prodotto da costruzione in base a prove iniziali di tipo (compreso il campionamento), a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
  - definire il controllo di produzione in fabbrica (FPC);
  - applicare il controllo di produzione in fabbrica ai fini di assicurare la costanza delle prestazioni del prodotto alla norma armonizzata di riferimento;
  - eseguire le prove sul prodotto fabbricato su campioni prelevati nello stabilimento di produzione secondo un determinato piano di prova prescritto nella norma armonizzata di riferimento.

#### 1.4.2 Compiti dell'IGQ:

- eseguire una ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e verificare il controllo di produzione in fabbrica in accordo alle prescrizioni della norma armonizzata di riferimento;
- eseguire la sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo di produzione in fabbrica.

1.4.3 A buon esito delle valutazioni di propria competenza, l'IGQ rilascia il "*Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica*", che viene conservato dal fabbricante ed i cui estremi sono richiamati nella dichiarazione di prestazione del prodotto rilasciata dal fabbricante.

1.4.4 I certificati del controllo di produzione in fabbrica rilasciati da IGQ ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1° luglio 2013, possono essere utilizzati dal fabbricante al fine di redigere la dichiarazione di prestazione cui al punto 1.4.3 del presente Regolamento.

1.5 Il contenuto tecnico delle attività da eseguire è specificato nell'allegato ZA di ogni norma europea armonizzata, per la quale è prescritta la valutazione di conformità secondo il sistema 2+. Per ognuna di tali norme l'IGQ emette uno "*Schema certificativo*" che contiene in dettaglio le modalità operative adottate da IGQ. Tale schema contiene, ove applicabile, le linee guida raccomandate dal "Gruppo degli Organismi Notificati" nell'ambito della armonizzazione delle modalità operative di valutazione della conformità.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono in ogni caso le prescrizioni dell'allegato ZA della norma europea armonizzata.

Gli schemi certificativi vengono forniti ai fabbricanti che richiedono la valutazione della conformità e le loro eventuali modifiche vengono tempestivamente comunicate a quelli già in possesso della certificazione stessa.

1.6 Nell'ambito di questa attività l'IGQ opera come Organismo Notificato n. 1608 da parte agli enti abilitanti della Pubblica Amministrazione di competenza, per ognuna delle norme europee armonizzate per le quali intende operare. Tale abilitazione è verificabile sul sito Nando (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System della Commissione Europea

L'IGQ è responsabile di tutte le fasi del sistema di valutazione.

L'IGQ non può in alcun modo fornire consulenza per la predisposizione e per la messa a punto del prodotto da certificare.

Tutti gli atti relativi alla pratica di valutazione vengono svolti con garanzia di riservatezza da parte dell'IGQ ed il personale è tenuto al segreto professionale. IGQ si impegna a gestire tutte le informazioni raccolte, ad eccezione di quelle rese pubbliche dal fabbricante, con impegno di riservatezza e definisce con il fabbricante le informazioni che saranno rese disponibili a seguito della certificazione. Qualsiasi informazione riguardante il fabbricante, ma pervenuta a IGQ da fonti esterne al fabbricante stesso, sarà gestita come riservata.

Gli enti abilitanti/notificanti della Pubblica Amministrazione di competenza hanno libero accesso ad ogni informazione relativa ai suddetti atti. L'organismo di accreditamento Accredia, nel rispetto della riservatezza, può accedere a tutte le pratiche IGQ.

Ai sensi dell'Art. 53 del Regolamento (UE) N. 305/2011, IGQ fornisce all'autorità notificante informazioni relative a rifiuto, limitazione sospensione o ritiro di certificazione e di qualunque circostanza influisca sulle condizioni di notifica. Altresì invia agli altri organismi notificati informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, di risultati positivi emersi nel corso della procedura di attestazione della conformità dei prodotti.

**Nota:** l'attivazione di questa procedura è in attesa di disposizioni operative da parte della Commissione Europea.

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione sono subordinati al pagamento di quanto previsto dalle condizioni economiche stabilite.

## 2. PROCESSO DI VALUTAZIONE

### 2.1 DOMANDA

2.1.1 Per accedere alla valutazione il fabbricante richiedente deve presentare domanda redatta conformemente al modulo fornito dall'IGQ.

Il richiedente può essere qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare il prodotto e lo commercializzi con il suo nome o con il suo marchio.

Qualora tutti o parte dei processi di fornitura del prodotto, vengano affidati ad organizzazioni esterne subcontraenti, la domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'attività prevista;
- la denominazione del subcontraente,
- l'indirizzo e gli elementi ad esso collegati (telefono, fax, e-mail, ecc.) e le località.

**2.1.2** Il fabbricante è tenuto a:

1. accettare tutte le disposizioni del presente Regolamento, oltre a quelle della norma europea armonizzata relativa al prodotto il cui controllo della produzione in fabbrica chiede la certificazione e dello schema certificativo IGQ applicabile;
2. fornire le informazioni e la documentazione richieste nello schema certificativo IGQ applicabile alla norma europea armonizzata per la quale è richiesta la valutazione di conformità;
3. fornire il nominativo della persona responsabile della conformità del prodotto;
4. accettare il tariffario IGQ.

**2.2 ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA****2.2.1** Al ricevimento della domanda l'IGQ procede a:

- avvisare il fabbricante dell'accettazione della domanda o, se del caso, esporre le ragioni del suo rifiuto;
- descrivere al fabbricante le successive fasi della valutazione della conformità, indicando i nominativi del personale responsabile;
- richiedere al fabbricante eventuali ulteriori informazioni a sostegno della domanda;
- richiedere al fabbricante il pagamento degli importi stabiliti.

**2.2.2** Il fabbricante può esprimere obiezioni sulla nomina delle persone incaricate di ogni fase del processo di valutazione della conformità formulando richiesta motivata di sostituzione all'IGQ.**2.2.3** Il fabbricante può rinunciare volontariamente alla prosecuzione dell'iter di valutazione della conformità in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta all'IGQ. La rinuncia comporta in ogni caso il pagamento degli importi stabiliti per la domanda e per le attività eventualmente effettuate.**2.3 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ**

La valutazione della conformità consiste nelle seguenti fasi:

- esame documentale ed incontro tecnico;
- ispezione della fabbrica e verifica del controllo della produzione in fabbrica.

**2.3.1** Esame documentale ed incontro tecnico

L'IGQ procede ad esaminare la documentazione presentata dal fabbricante al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente Regolamento ed ai requisiti della norma europea armonizzata di riferimento e dello schema certificativo IGQ applicabile.

Il fabbricante viene quindi informato delle eventuali carenze (non conformità).

L'IGQ si riserva, in relazione al grado di conformità della documentazione presentata ed alla natura delle carenze riscontrate, di effettuare, con il responsabile della conformità di prodotto del fabbricante, uno o più incontri tecnici al fine di approfondire l'esame della documentazione e definire in modo appropriato la verifica presso il fabbricante.

Al termine dell'esame e dell'eventuale incontro tecnico, l'IGQ comunica al fabbricante le fasi e le modalità per l'ispezione iniziale del fabbricante, della fabbrica e delle fabbriche delle organizzazioni subcontraenti in funzione della rilevanza delle attività ivi svolte.

**2.3.2** Ispezione della fabbrica e verifica del controllo della produzione in fabbrica.**2.3.2.1** Il gruppo di valutazione comprende sempre almeno un valutatore o un esperto competente dei processi di fabbricazione e di controllo del prodotto oggetto di certificazione. Un membro svolge il ruolo di responsabile del gruppo di valutazione ed opera come coordinatore del gruppo stesso.**2.3.2.2** Il fabbricante deve assicurare che:

- le non conformità rilevate dall'IGQ nell'esame documentale e nell'incontro tecnico siano state rimosse;
- tutte le registrazioni relative al controllo della produzione in fabbrica presso la quale è fabbricato il prodotto, siano messe a disposizione del gruppo di valutazione;
- il gruppo di valutazione abbia libero accesso a tutte le aree ed ai locali del fabbricante coinvolti nelle attività di fabbricazione, compresi quelli degli eventuali subcontraenti oggetto di visita;

- il gruppo di valutazione sia seguito ed assistito durante le verifiche dal personale competente per i controlli di qualità del prodotto;
- siano messe in atto le misure necessarie affinché il gruppo di valutazione possa eseguire le verifiche in tutta sicurezza, in modo da garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della legislazione vigente.

**2.3.2.3** Quando il gruppo di valutazione arriva presso il fabbricante, prima di iniziare l'attività di valutazione tiene una riunione con il responsabile della conformità del prodotto del fabbricante per illustrare la procedura di valutazione e pianificare le attività di:

- verifica della completa rimozione di eventuali carenze riscontrate nell'esame documentale e/o nell'eventuale incontro tecnico;
- ispezione della fabbrica per accertare la disponibilità dei mezzi produzione,
- ispezione di verifica dell'applicazione del controllo della produzione in fabbrica;
- verifica delle registrazioni dei controlli e delle prove che vengono eseguite dal fabbricante in accordo al controllo della produzione in fabbrica;
- verifica, per le prove eseguite presso il fabbricante nell'ambito del controllo della produzione in fabbrica, della competenza tecnica del personale e della conformità della strumentazione di controllo e delle apparecchiature di prova.

**2.3.2.4** Alla fine del suo lavoro il gruppo di valutazione elabora i dati raccolti e stabilisce le conclusioni.

Quindi, nel corso di una riunione finale, il gruppo di valutazione notifica al responsabile della conformità del prodotto del fabbricante le eventuali non conformità riscontrate ed espone la valutazione del gruppo stesso sulla conformità ai requisiti dello schema certificativo IGQ applicato.

I rilievi sono classificati come segue:

- Non conformità - uno o più rilievi di questo tipo implicano una valutazione negativa circa la conformità del controllo di produzione in fabbrica; l'evidenza dell'attuazione delle azioni correttive deve essere verificata prima del rilascio della certificazione;
- Non conformità marginali - rilievi di questo tipo non implicano una valutazione negativa, l'evidenza dell'attuazione delle azioni correttive può essere verificata anche dopo il rilascio della certificazione;
- Raccomandazioni – questi rilievi rappresentano opportunità di miglioramento di applicazione facoltativa da parte del fabbricante.

Il responsabile della conformità del prodotto del fabbricante può chiedere tutti i chiarimenti necessari e, nel caso in cui non condivida i risultati della valutazione, manifestare le sue obiezioni.

Le non conformità, la loro presa in carico, e le eventuali posizioni espresse dal fabbricante sono verbalizzate a cura del responsabile del gruppo di valutazione e presentate all'IGQ.

**2.3.2.5** Il rapporto di verifica sarà consegnato al responsabile della conformità del prodotto del fabbricante.

Qualora una o più delle osservazioni fatte dal responsabile del gruppo di valutazione venisse modificata dall'IGQ, il fabbricante ne sarà informato per iscritto.

In presenza di non conformità l'IGQ invierà al fabbricante la richiesta di precisare le modalità ed i tempi entro i quali si impegna ad attuare le azioni correttive necessarie. La presenza di non conformità non rimosse nei tempi indicati può comportare la sospensione o la revoca della certificazione (vedi 9.1 e 10.1).

**2.3.2.6** In caso di non conformità il fabbricante deve dimostrare che le azioni correttive siano state tutte attuate entro i termini concordati.

L'IGQ può quindi procedere ad una nuova visita di valutazione, parziale o totale.

La mancata attuazione delle azioni correttive comporta la sospensione dell'iter di valutazione della conformità.

Nel caso in cui le non conformità rilevate siano tali da non pregiudicare il rilascio della certificazione, l'attuazione delle azioni correttive potrà essere verificata in occasione della successiva visita di sorveglianza.

**2.3.3** Subappalto

In casi particolari IGQ può, di comune accordo con il fabbricante, affidare parte dell'attività di verifica di prove in subappalto. Per quanto concerne l'attività di verifica IGQ garantisce al

fabbricante che essa sarà affidata unicamente a enti dotati delle necessarie caratteristiche di indipendenza, imparzialità, competenza e professionalità.

Il fabbricante provvede a inviare attraverso apposita comunicazione il consenso ad affidare tali attività in subappalto.

## 2.4 RILASCIO DEL CERTIFICATO

**2.4.1** Il rilascio del certificato è subordinato al parere favorevole dei competenti organi tecnici dell'IGQ sulla conformità della verifica iniziale del fabbricante e del controllo della produzione in fabbrica allo schema certificativo IGQ applicato.

**2.4.2** L'IGQ informa il fabbricante che la certificazione è stata rilasciata ed invia il certificato di controllo della produzione in fabbrica e la documentazione tecnica di riferimento. Copia di tale certificato viene inviato anche agli enti abilitanti della Pubblica Amministrazione di cui al punto 1.6 del presente Regolamento.

L'IGQ provvede ad inserire i prodotti nel *Registro dei prodotti certificati e marcatura CE*.

## 3. VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della certificazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento e fino a quando non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nella norma europea armonizzata o le condizioni di produzione nella fabbrica od il controllo della produzione in fabbrica stesso ed all'esito positivo della sorveglianza di cui al punto 4.

## 4. SORVEGLIANZA DELLA CERTIFICAZIONE

**4.1** Salvo ove diversamente specificato nello schema certificativo IGQ applicato, l'IGQ effettua di regola la sorveglianza del fabbricante a cadenza annuale. La frequenza e l'estensione delle visite di sorveglianza vengono comunque stabilite dall'IGQ a sua discrezione, al fine di assicurare la continuità della conformità del controllo di produzione in fabbrica ai requisiti prescritti nello schema certificativo IGQ applicato. Tale sorveglianza può essere estesa anche alle eventuali organizzazioni subcontraenti in funzione della rilevanza delle attività ivi svolte.

**4.2** Il fabbricante deve esercitare sulla fabbricazione del prodotto certificato un controllo regolare in accordo al controllo della produzione in fabbrica alle condizioni definite nello schema certificativo IGQ applicato ed in accordo eventualmente a quelle stabilite in sede di rilascio del certificato.

Il fabbricante deve registrare i risultati di questi controlli e presentare queste registrazioni agli ispettori IGQ.

Inoltre il fabbricante deve mettere a disposizione degli ispettori IGQ i reclami relativi ai prodotti specificati nel certificato.

I prodotti immessi sul mercato con la marcatura CE devono essere corrispondenti a quelli che sono specificati nel certificato.

**4.3** La verifica di sorveglianza viene eseguita nel rispetto delle prescrizioni applicabili del punto 2.3.

Nel corso della sorveglianza vengono verificati:

- eventuali modifiche intervenute dall'ultima verifica ispettiva (vedi 6).
- l'adozione delle azioni correttive e la rimozione delle non conformità rilevate nella verifica ispettiva precedente;
- il mantenimento del controllo della produzione in fabbrica;
- le registrazioni ed i risultati delle prove e dei controlli effettuati dal fabbricante in accordo al controllo della produzione in fabbrica;
- le registrazioni dei reclami pervenuti al fabbricante sui prodotti specificati nel certificato e delle relative azioni correttive intraprese;
- l'uso del riferimento all'IGQ nella marcatura CE;
- eventuali modifiche intervenute dall'ultima verifica ispettiva (vedi 6).

**4.4** Nella riunione finale il gruppo di valutazione notifica al responsabile della conformità del prodotto del fabbricante le eventuali non conformità riscontrate ed espone la valutazione del gruppo stesso sulla conformità ai requisiti dello schema certificativo IGQ applicato.

Tale responsabile può chiedere tutti i chiarimenti necessari e, nel caso in cui non condivida i risultati della valutazione, manifestare le sue obiezioni.

Le non conformità sono classificate come indicato per l'ispezione iniziale. La loro presa in carico e le eventuali posizioni espresse dal fabbricante sono verbalizzate a cura del responsabile del gruppo di valutazione e presentate all'IGQ.

- 4.5** Il rapporto di verifica sarà consegnato al responsabile della conformità del prodotto del fabbricante.

Qualora una o più delle osservazioni fatte dal responsabile del gruppo di valutazione venisse modificata dall'IGQ, il fabbricante ne sarà informata per iscritto.

In presenza di non conformità l'IGQ invierà al fabbricante la richiesta di precisare le modalità ed i tempi entro i quali si impegna ad attuare le azioni correttive necessarie. La presenza di non conformità non rimosse nei tempi indicati può comportare la sospensione o la revoca della certificazione (vedi 9.1 e 10.1)

- 4.6** L'ente notificante si riserva il diritto di effettuare verifiche presso il fabbricante, con osservatori o personale dell'ente notificante in accompagnamento agli ispettori IGQ, al fine di accertare che le modalità di valutazione adottate da IGQ stessa siano conformi alle norme di riferimento. La partecipazione di osservatori o personale dell'ente notificante è in ogni caso preventivamente concordata tra IGQ e il Fabbricante. Tali attività non possono essere rifiutate dal fabbricante, pena la decadenza del certificato.

Il personale inviato dall'ente notificante svolge attività di sola osservazione e garantiscono lo stesso livello di riservatezza garantito da IGQ, riguardo ogni informazione del fabbricante acquisita nel corso della verifica. Le modalità di svolgimento di tali verifiche sono riportate all'interno di appositi regolamenti, comunicazioni o circolari disponibili sul sito web dell'ente di accreditamento.

## 5. MODIFICHE ED ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Il fabbricante può richiedere una estensione della certificazione ad una gamma diversa e/o ad altri tipi di materiale rispetto a quelli precedentemente certificati, presentando una richiesta scritta in cui si specifichi la natura delle modifiche o delle estensione richiesta. L'IGQ provvederà a definire le attività di verifica necessarie ed i relativi costi e ad informarne il fabbricante.

A buon esito degli accertamenti l'IGQ rilascia un nuovo certificato.

## 6. MODIFICHE DEL PRODOTTO CERTIFICATO

- 6.1** Il fabbricante deve informare tempestivamente e per iscritto l'IGQ di qualsiasi modifica che desideri apportare al prodotto e/o al controllo della produzione in fabbrica, comprese quelle delle eventuali organizzazioni subcontraenti.
- 6.2** L'IGQ valuta l'entità delle modifiche notificate dal fabbricante e, dopo eventuali ulteriori richieste di informazioni al fabbricante, decide le azioni necessarie (vedi 4.3).

## 7. PUBBLICAZIONI

- 7.1** L'IGQ tiene aggiornato e pubblica sia l'*Elenco dei prodotti certificati e marcatura CE*, sia elenchi parziali estratti dello stesso. Tali elenchi sono disponibili a chiunque ne faccia richiesta e diffusi tramite Internet sul sito web dell'IGQ ([www.igq.it](http://www.igq.it)).
- 7.2** Il fabbricante può:
- informare i clienti o potenziali acquirenti della certificazione ottenuta;
  - rendere pubblico il certificato.

In ogni caso il fabbricante deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti specificati nel certificato e quelli non coperti da tale certificato.

Il fabbricante non può pubblicare estratti dei rapporti delle verifiche IGQ relative alla certificazione del controllo di produzione in fabbrica senza aver ottenuto l'approvazione scritta dell'IGQ.

- 7.3** Il Regolamento (UE) 305/2011 non consente l'uso del marchio IGQ.

## 8. USO SCORRETTO DEL CERTIFICATO

L'uso scorretto del certificato IGQ o la sua alterazione possono comportare:

- la richiesta di azioni correttive;
- la pubblicazione, a mezzo stampa, dell'infrazione;
- la sospensione o la revoca della certificazione (vedi punti 9 e 10);
- il ricorso ad azioni legali.

## 9. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

- 9.1** La validità del certificato può essere sospesa quando:
- non sia possibile effettuare le verifiche ispettive di sorveglianza;
  - la sorveglianza rilevi non conformità gravi (ma tali da non causarne la revoca) non risolte nei tempi concordati;
  - si sia rilevato l'uso scorretto del certificato;
  - il fabbricante commetta una qualsiasi altra infrazione alle regole del sistema di certificazione o ai Regolamenti dell'IGQ purché questa non ne comporti la revoca.
- 9.2** Il fabbricante e può richiedere per iscritto all'IGQ la sospensione del certificato.
- 9.3** La sospensione è ufficialmente notificata al fabbricante mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata che contiene le condizioni alle quali la certificazione può essere ripristinata e la destinazione dei prodotti, oggetto di sospensione, già marcati con il marchio CE. La sospensione della certificazione ha durata non superiore a 6 mesi. Tale periodo può essere prorogato per giustificati motivi fino ad un massimo di altri 6 mesi. La sospensione non può in ogni caso avere una durata superiore a 12 mesi. Per il ripristino della certificazione entro tale termine dovranno essere soddisfatte le condizioni definite dall'IGQ. Scaduto il termine senza che la validità del certificato sia stata ripristinata, la certificazione verrà revocata.
- 9.4** Durante il periodo di sospensione il fabbricante non può fare uso del certificato, né far intendere che la certificazione stessa sia attiva. L'IGQ in tale periodo aggiorna lo stato della certificazione (sospensione) sull'*Elenco dei prodotti certificati e marcatura CE* per quanto riguarda il certificato o i prodotti oggetto di sospensione.

## 10. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

- 10.1** L'IGQ revoca la certificazione nei seguenti casi:
- qualora non siano soddisfatte in tempo utile le condizioni imposte in caso di sospensione della certificazione (vedi 9.3);
  - se la sorveglianza ha rilevato gravi non conformità che pregiudicano la conformità del controllo di produzione in fabbrica e il fabbricante non ha provveduto alla loro rimozione entro i limiti di tempo stabiliti;
  - se le regole del sistema di certificazione vengono modificate (vedi 12) e il fabbricante non può o non vuole assicurare la conformità ai nuovi requisiti;
  - se il fabbricante rifiuta o pone ostacolo alle verifiche ispettive;
  - se il fabbricante cessa la produzione del prodotto oggetto del certificato di controllo della produzione in fabbrica senza averne dato comunicazione all'IGQ;
  - se il fabbricante omette di fare fronte ai suoi obblighi finanziari nei confronti dell'IGQ;
  - se la Società cui il fabbricante appartiene, è dichiarata fallita;
- 10.2** La revoca implica l'annullamento del certificato che è contestuale all'atto della notifica della revoca al rappresentante Legale della Società cui il fabbricante appartiene, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata nella quale viene anche comunicato il trattamento dei prodotti già oggetto di marcatura CE. L'IGQ aggiorna lo stato della certificazione (revoca) per il certificato o i prodotti certificati oggetto di revoca, sull'*Elenco dei prodotti certificati e marcatura CE*. L'IGQ si riserva inoltre di pubblicizzare la revoca quando ritenga che una mancata pubblicizzazione possa danneggiare l'immagine dell'IGQ. La revoca della certificazione viene notificata agli enti abilitanti della Pubblica Amministrazione di competenza di cui al punto 1.6 del presente Regolamento.

- 10.3** Il fabbricante, che dopo revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione per i prodotti oggetto di revoca dovrà presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter di valutazione della conformità.

## **11. RECESSO DALLA CERTIFICAZIONE**

- 11.1** Il fabbricante può recedere dalla certificazione in qualunque momento, con un preavviso di almeno 90 giorni inviato all'IGQ tramite lettera raccomandata.
- 11.2** Il fabbricante può recedere dalla certificazione con un preavviso di almeno 30 giorni, inviato all'IGQ tramite lettera raccomandata nei seguenti casi specifici:
1. non accettazione delle variazioni alle condizioni economiche stabilite;
  2. cessazione della produzione del prodotto oggetto del certificato.

## **12. MODIFICHE DELLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE**

- 12.1** Modifiche dello schema di certificazione possono essere necessarie quando:
- venga modificata la norma armonizzata europea relativa ai prodotti oggetto del certificato di controllo della produzione in fabbrica;
  - venga modificata la regolamentazione per l'abilitazione di IGQ ad operare come organismo notificato.
- 12.2** Nel caso di modifiche dello schema di certificazione, l'IGQ:
- provvede ad aggiornare lo schema certificativo applicabile;
  - fornisce adeguate informazioni al fabbricante interessato indicando i tempi prescritti per l'entrata in vigore delle modifiche.
- 12.3** La mancata attuazione delle azioni necessarie da parte del fabbricante entro la data fissata può comportare la sospensione o la revoca della certificazione conformemente a quanto indicato ai punti 9 e 10.

## **13. RICORSI E RECLAMI**

- 13.1** Ogni ricorso contro le decisioni in materia di concessione, di sospensione o di revoca della certificazione deve essere indirizzato al Direttore dell'IGQ in conformità alle procedure dell'IGQ stesso.
- 13.2** Ogni reclamo relativo all'operato dell'ispettorato o dello staff tecnico dell'IGQ va inoltrato al Direttore dell'IGQ il quale è tenuto a prenderlo in considerazione in conformità alle procedure dell'IGQ stesso.
- 13.3** Le procedure per i ricorsi ed i reclami sono disponibili sul sito web [www.igg.it](http://www.igg.it)

## **14. RESPONSABILITÀ CIVILE**

L'IGQ non assume alcuna responsabilità civile per eventuale inosservanza da parte del fabbricante delle prescrizioni tecniche di riferimento del prodotto il cui controllo di produzione sia stato certificato in accordo al presente Regolamento e delle condizioni definite contrattualmente con i propri Clienti e/o per l'insorgere di danni per difettosità del prodotto stesso secondo le disposizioni legislative vigenti.

La responsabilità di soddisfare le prescrizioni tecniche del prodotto, di redigere la dichiarazione di prestazione e di apporre la marcatura CE è esclusivamente del fabbricante certificato.

## **15. ARBITRATO**

Qualsiasi controversia tra l'IGQ e il fabbricante, nascente dall'applicazione del presente Regolamento, con la sola eccezione delle controversie relative ai pagamenti dovuti ad IGQ che rimangono pertanto devolute alla cognizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il Collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Collegio si riunirà a Milano e l'arbitrato sarà irrituale e secondo diritto/equità.

## **16. REGOLAMENTO (UE) 2016/679 GDPR**

IGQ nella sua qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali delle persone fisiche afferenti all'azienda cliente, garantisce il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone



fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR.)

La politica della privacy di IGQ e l'informativa da fornire agli interessati sono presenti sito IGQ alla pagina [www.igq.it/privacy](http://www.igq.it/privacy).

**L'organizzazione si impegna a fornire, in nome e per conto di IGQ, a tutti i suoi dipendenti e collaboratori presenti agli audit la succitata informativa sulla privacy.**